



DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 9 – Legislativo, Contenzioso – Conferenza di Servizi

30 MAR. 2010

Prot. 2700

Al Comune di Rieti
Settore IV Pianificazione e gestione del territorio
Ufficio vigilanza - condono edilizio – telecomunicazioni
Via della Foresta, 2
02100 - RIETI

Oggetto: parere in merito alla procedura da seguire in caso di omesso versamento dell'oblazione e degli oneri concessori – condono edilizio L. 326/03 e L.R. 12/04

Il Comune di Rieti informa di aver completato l'esame di alcune domande di condono edilizio, il cui esito sarebbe favorevole al richiedente: le istanze sono risultate complete della documentazione necessaria e, nel merito, in regola con i requisiti richiesti per ottenere il titolo abilitativo in sanatoria. Tuttavia, il Comune ha riscontrato che non sono stati pagati gli importi economici dovuti, concernenti sia l'oblazione sia gli oneri concessori; per questo ha chiesto ai richiedenti di provvedere al riguardo, senza esito.

Ciò premesso, il Comune chiede di sapere se può procedere alla riscossione coattiva delle somme non pagate oppure deve emettere provvedimento di diniego.

In merito, si ritiene quanto segue.

Con l'omesso pagamento viene a mancare una delle condizioni previste dalla legge per ottenere il condono. Pertanto, **il Comune deve concludere il procedimento con l'emanazione di un provvedimento di improcedibilità, che produce il rigetto della domanda.** Al riguardo, l'art. 5 della l.r. 8 novembre 2004, n. 12, è chiaro: i commi 2 e 3 dispongono che *“Qualora il comune accerti che i pagamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), siano stati eseguiti in misura insufficiente, ne dà comunicazione all'interessato indicando, con provvedimento motivato, l'importo ritenuto dovuto e la differenza da versare. La eventuale ulteriore somma richiesta dal comune deve essere versata entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'omesso versamento delle somme di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), ovvero il mancato pagamento, entro il termine stabilito, della ulteriore somma richiesta dal comune ai sensi del comma 2 del presente articolo, comportano il non accoglimento della domanda”.*



DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 9 – Legislativo, Contenzioso – Conferenza di Servizi

Il testo di legge è chiaro, e non può dar luogo ad interpretazioni diverse.

Inoltre la riscossione coattiva è esclusa, oltre che dalla legge, dal fatto che il debito del richiedente nasce dalla instaurazione di un procedimento ad istanza di parte, alla quale l'interessato può sempre rinunciare. In tal senso, il mancato pagamento degli importi dovuti equivale oggettivamente a rinuncia al condono.

Infine, la necessità di concludere il procedimento nasce dal termine perentorio di sessanta giorni che la legge regionale accorda all'interessato per integrare i pagamenti.

Dopo il rigetto della domanda, il Comune dovrà procedere, ai sensi della normativa vigente, alla repressione dell'abuso; inoltre, nel caso di mancato pagamento dell'oblazione dovrà esserne informata la competente Autorità giudiziaria in quanto l'illecito mantiene rilevanza penale.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:

www.regione.lazio.it/web/urbanistica/sito_ist/pareri.php

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)

Il direttore
(arch. Daniele Iacovone)

GDP